COMUNE DI MEDESANO



REGOLAMENTO

Per la disciplina della Videosorveglianza con sistemi in uso al Comune di Medesano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/2020

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART.1 - OGGETTO
ART.2 - DEFINIZIONI
ART.3 - FINALITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
ART.4 - LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA
ART.5 - PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO II – SOGGETTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO

ART.6 - TITOLARE
ART.7 - SOGGETTO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
ART.8 - AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
ART.9 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
ART.10 - PARTICOLARI DISPOSITIVI E IMPIANTI
ART.11 - MODALITA' DI TRATTAMENTO
ART.12 - CONSERVAZIONE DATI PERSONALI
ART.13 - INFORMATIVA
ART.14 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
ART.15 - CESSAZIONE TRATTAMENTO
ART.16 - INFORMAZIONE E ACCESSO DELL'INTERESSATO

CAPO III - MISURE DI SICUREZZA

ART.17 - MISURA DI SICUREZZA
ART.18 - ACCESSO ALLA CENTRALE RADIO OPERATIVA E SALA *SERVER*
ART.19 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E ALLE IMMAGINI

CAPO IV COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO

ART.20 - COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO-PRIVATO
ART.21 - ULTERIORI FORME DI COLLABORAZIONE

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.22 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA
ART.23 - COLLOCAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 24 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA
ART. 25 - NORMA DI RINVIO
ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:
   a) il trattamento dei dati personali raccolti mediante gli impianti di videosorveglianza del Comune di MEDESANO, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla specifica normativa in materia, in particolare dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali (GDPR), dalla direttiva europea sul trattamento dati effettuato per fini di polizia (680/16), dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dalla d.lgs. n. 51/2018, dalla Legge n. 101/2018, nonché dalle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza;
   b) il trattamento dei dati personali acquisiti mediante impianti di videosorveglianza nell'ambito di accordi con soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione di specifici obiettivi di incremento e valorizzazione dei servizi di controllo del territorio, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza urbana integrata.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
   a) **per "Regolamento UE", il Regolamento Generale sulla Protezione** dei Dati 2016/679;
   b) **Per direttiva Polizia, la direttiva Europea numero 680/16, emanata in seno al contesto di redazione del GDPR (vedi sopra), riguardo al trattamento dati effettuato per fini Giudiziari e di Polizia;**
   c) per "***Codice Privacy***", il Codice in materia di protezione dati personali D.Lgs 196/2003, coordinato con la legge 101/2018 (Normativa di adeguamento nazionale al GDPR);
   d) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni;
   e) per "**Sicurezza Integrata**", il coinvolgimento di più enti pubblici, forze di polizia, ovvero privati, per il raggiungimento degli standard di sicurezza di cui alla LR Emilia Romagna n. 24/2003 art. 3 comma 2 lett. a);
   f) per "**dato personale**", qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile (interessato), direttamente o indirettamente,

raccolta mediante impianti di videosorveglianza;

g) per "**trattamento**",qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
h) per "**titolare del trattamento**", il Comune di MEDESANO, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
i) Per "**soggetto delegato al trattamento**", il dirigente, il funzionario, o l'incaricato di posizione organizzativa a cui il titolare assegna compiti e funzioni relativi al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento;
j) per "**responsabile del trattamento**", la persona fisica o giuridica, che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento;
k) per "**responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**", la persona fisica o giuridica preposta dal titolare all'installazione, attivazione e gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
l) per "**autorizzati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati personali dal titolare o dal soggetto delegato al trattamento;
m) per "**interessato**", la persona fisica, identificato o identificabile a cui si riferiscono i dati personali;
n) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, dal titolare, responsabile e incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
o) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
p) per "**centrale radio operativa**" luogo fisico in cui insistono i terminali, quindi monitor, da cui è possibile visionare le immagini rilevate dalle telecamere;
q) per "**sala *server***" luogo fisico in cui è allocato il *server* informatico (*hardware o software*) che si occupa di elaborare e servire informazioni del sistema di videosorveglianza.

ART.3 - FINALITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il Comune di Medesano e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Parma, nel rispetto delle reciproche competenze, adottano strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma d'illegalità.
2. Al fine della pianificazione degli obiettivi di cui al comma 1, nell'ambito

delle proprie finalità istituzionali, il Comune di MEDESANO impiega il sistema di videosorveglianza quale strumento di primaria importanza per il controllo del territorio e per la prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi nell'ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale.

3. Il sistema di videosorveglianza del Comune di MEDESANO, anche mediante il sistema di letture targhe *OCR (Optical Character Recognition')*, è finalizzato prioritariamente:
   a) alla tutela dell'ordine e della Sicurezza Pubblica, altresì nella sua declinazione locale di Sicurezza Urbana, con particolare riguardo alla quieta pubblica e alla civile convivenza;
   b) alla prevenzione e contrasto di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità diffusa e predatoria commessi sul territorio comunale;
   c) alla prevenzione di fenomeni che comunque comportano turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
   d) al controllo di determinati luoghi, ritenuti meritevoli di particolare tutela;
   e) alla sorveglianza diretta di aree che, in situazioni contingenti, possono presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica o per finalità di protezione civile;
   f) alla tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione;
   g) al monitoraggio dei flussi di traffico veicolare e alle attività rivolte alla sicurezza stradale;
   h) per finalità di polizia amministrativa e ambientale;
   i) alla rilevazione e accertamento di violazioni al Codice della Strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici.
4. Ogni dispositivo oggetto del presente regolamento, dovrà essere specificatamente declinato nella sua finalità, sulla base della quale soggiacerà alla relativa disciplina normativa; l'utilizzo di un dispositivo per una finalità diversa da quella declinata nel documento specifico, dovrà comunque sottostare alla normativa collegata.
5. Gli impianti di videosorveglianza, di cui al presente regolamento, saranno utilizzati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.

ART.4 - LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA

1. Per scopi di sicurezza integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalle norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza comunale è effettuato dal Comune di MEDESANO per mezzo della Polizia Locale Bassa Val Taro presso la sede della stessa. E' effettuato, altresì,presso le sedi dagli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia abilitati alla

interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze nonché da società partecipate o altri enti individuati dal titolare del trattamento.

2. Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. I trattamenti effettuati nell'ambito del presente articolo, rientrano *de plano* nella disciplina normativa dettata dal d.lgs. n. 51/2018, come da Direttiva Polizia Europea. Le finalità dei sistemi integrati sono declinabili dell'art. 3, comma 2 lett. a), e lett. b) del presente Regolamento.

ART.5 - PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi dettati dalla direttiva Polizia e dal Regolamento UE di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, nonché di esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
3. Il trattamento dei dati personali è lecito quando avviene nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e per le specifiche finalità di cui all'art. 3. Deve avvenire, inoltre, nel rispetto delle disposizioni speciali prescritte per l'installazione e l'uso degli impianti di videosorveglianza.
4. In attuazione dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitatezza (c.d. "minimizzazione dei dati") gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati. E' garantita, inoltre, la periodica ed automatica cancellazione dei dati eventualmente registrati.
5. I dati sono trattati in modo da garantire una adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate rispetto a trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danno accidentale.

CAPO II – SOGGETTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO

ART.6 - TITOLARE

1. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MEDESANO, quale entità organizzativa complessa, rappresentato dal Sindaco;
2. Compete al titolare la designazione del Responsabile del trattamento, dei

Soggetti delegati al trattamento, del Responsabile della protezione dei dati, dell'Amministratore del sistema informatico.

3. Compete al titolare, anche a mezzo dei soggetti delegati al trattamento di cui articoli successivi, l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE, al Codice *Privacy*,nonché alle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza.
4. Il titolare vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza informatica, nonché delle disposizioni impartite.

ART.7 - SOGGETTODELEGATO AL TRATTAMENTO DATI

1. Il Comandante del Servizio Intercomunale Polizia Locale Bassa Val Taro è nominato soggetto delegato al trattamento degli adempimenti necessari per la conformità del trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è confermata con Decreto del Sindaco nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.
2. Sono, altresì, individuati i soggetti autorizzati al trattamento le forze di polizia di cui all'art. 4 in relazione al complesso di operazioni di trattamento dei dati dai medesimi soggetti fruibili e trattati.
3. Il soggetto delegato al trattamento, responsabile del trattamento dei dati personali, effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento. Le forze di polizia, di cui al comma 2, osservano le disposizioni di cui al presente regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal titolare di cui all'art. 6.
4. Il soggetto delegato al trattamento effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

ART.8 - I SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

1. Il Comandante del Servizio Intercomunale Polizia Locale Bassa Val Taro in qualità di "soggetto delegato al trattamento" nomina gli autorizzati che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. Con l'atto di nomina ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo e l'accessibilità al sistema di videosorveglianza. In particolare, gli autorizzati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.
3. Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal soggetto delegato al trattamento.

ART.9 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da telecamere fisse (di contesto) e/o mobili.
2. Di norma le telecamere sono collocate in modo da non riprendere spazi privati, salvo esigenze di controllo e/o monitoraggio di spazi specifici anche sulla base di accordi.
3. La conformazione degli impianti di videosorveglianza deve assicurare l'esclusione di riprese di dettaglio ingrandite o comunque particolareggiate, fatte salve motivate e specifiche esigenze tenuto conto delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire.
4. Gli impianti consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Possono essere dotati di brandeggio, zoom ottico e digitale; possono essere dotati altresì di infrarosso e collegati ad un centro di gestione e archiviazione di tipo digitale, consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
5. Per esigenze di sicurezza urbana e in relazione al verificarsi di particolari circostanze, sono attivabili impianti di foto-sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Comandante del Servizio Intercomunale Polizia Locale Bassa Val Taro oppure montate su veicoli di servizio.

ART.10 - PARTICOLARI DISPOSITIVI E IMPIANTI

1. Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità di cui art. 3 comma 2 del presente Regolamento, il titolare del trattamento dati o il soggetto delegato al trattamento, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso impatto sulla *privacy*, può optare per l'utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra i quali anche foto trappole, telecamere mobili, telecamere nomadiche, droni, veicoli attrezzati, *body-cam* e *dash-cam* e quant'altro la tecnologia metta a disposizione.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera h) del presente Regolamento, i sistemi di videosorveglianza saranno utilizzati anche per contrastare l'attività di deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose: nel caso di specie soggiaceranno alla normativa del GDPR, fatte salve dettagliate situazioni di diversa natura.
3. Per perseguire la finalità di cui al precedente comma 2, può essere prevista l'istallazione di un sistema di rilevamento video fotografico detto sistema foto-trappola e/o di sistema di videosorveglianza composto da telecamere mobili ovvero telecamere di contesto, nonché telecamere ambientali, dotate di supporti e conformate per una facile ed efficace installazione in diversi siti (cosiddette telecamere nomadiche) correttamente segnalate ai sensi dei successivi articoli.
4. Il sistema di cui al comma 3 potrà essere installato presso stazioni ecologiche attrezzate o altri siti ove bisogna perseguire le medesime finalità di polizia amministrativa e ambientale.

5. Il sistema di cui al comma 3 potrà essere oggetto di affidamento della relativa gestione ad un soggetto esterno che si atterrà da tutto quanto previsto dal presente regolamento.
6. Nello specifico l'installazione delle telecamere deve essere mirata a:
   a) scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che comporta, oltre la compromissione del decoro urbano e l'inquinamento ambientale, anche l'esborso di considerevoli spese per la rimozione dei materiali depositati e la bonifica dei siti interessati dalle micro discariche;
   b) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
   c) l'acquisizione di prove.
7. Il settore di ripresa delle telecamere deve esser comunque impostato in modo tale da limitare al minimo l'inquadratura su suolo pubblico allo stretto necessario per il raggiungimento delle relative finalità, con particolare attenzione ad eventuali presenza di plessi scolastici ovvero edifici religiosi.
8. Il sistema di cui al comma 3 comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. Se dalla visualizzazione delle immagini per le finalità specifiche dei dispostivi, dovessero essere accertate situazioni finalisticamente riconducibili ad altre modalità di trattamento (in particolare Polizia Giudiziaria e Sicurezza Pubblica), il responsabile del trattamento e/o il soggetto autorizzato al trattamento, dovrà provvedere senza ritardo alla trasmissione dei relativi atti al soggetto delegato al trattamento dati, figure correttamente individuate nell'ambito della diversa finalità emersa;
9. Il soggetto delegato al trattamento è autorizzato a individuare i Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenzechecomportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, soggetto delegato al trattamento procederà a disciplinare i processi da parte del Responsabile del trattamento mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, GDPR.
10. Data la possibile promiscuità di trattamento dati da parte di esterni (benché debitamente autorizzati ovvero nominati) ed interni all'ente, il soggetto delegato al trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali; il soggetto delegato al trattamento

vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

11. Il personale del Servizio Intercomunale Polizia Locale Bassa Val Taro può utilizzare, per i servizi istituzionali individuati dal Comandante, delle *Body Cam* (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.) e delle *Dash Cam* (telecamere a bordo di veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito della legge 51/2018, trattandosi di "*dati personali direttamente correlate all'esercizio di compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria*".
12. Il Comando curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le *BodyCam* e le *Dash Cam* devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza o rischio operative e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.
13. A supporto e corredo dell'attività di polizia locale e protezione civile, l'ente potrà fruire inoltre di dispositivi speciali fissi o mobili. di videoripresa, video rilevazione e video assistenza, anche dotati di *software* ch utilizzino algoritmi per l'individuazione di determinate situazioni/fattispecie, che ausilino gli operatori a rendere maggiormente efficace il servizio espletato. I dati trattati dagli strumenti suindicati potranno essere raccolti ed elaborati anche a fini probatori ai sensi dell'art. 13 L.689/81, ovvero dell'art 354 c.p.p..
14. Per lo svolgimento delle attività di polizia urbana e protezione civile di cui sopra il Servizio Polizia Locale potrà utilizzare anche ulteriori foto trappole (sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che attraversa una pista e passa davanti alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore) di precipua finalità declinata in sicurezza urbana, oppure veicoli con sistemi di videosorveglianza e droni per la video rilevazione aerea.
15. Il Comune di MEDESANO, in linea con l'evoluzione informatica e l'innovazione tecnologia, rinnoverà i suoi impianti e dispositivi, legittimandone l'uso in base alle finalità di cui l'articolo 3 comma 2 del presente regolamento.

ART.11 - MODALITA' DI TRATTAMENTO

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
   a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
   b) Raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) Esatti e se necessario, aggiornati;
d) Trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
e) Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, come specificato al successivo art. 13.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video, anche mediante *software* di video analisi ed eventuale generazione di allarmi automatici, in funzione di monitoraggio attivo, che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di videosorveglianza.
3. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
4. Di norma i segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la Centrale Radio Operativa del Servizio Intercomunale Polizia Locale Bassa Val Taro conformemente alle disposizioni vigenti, salvo eventuali diverse esigenze tecniche;

ART.12 - CONSERVAZIONE DATI PERSONALI

1. I tempi di conservazione dei dati personali assunti e trattati con i sistemi di videosorveglianza di cui il presente regolamento, dipendono dalle normative riferimento sulla base della declinazione finalistica di ogni singolo dispositivo;
2. La conservazione di dati personali per finalità di sicurezza urbana ovvero repressione e prevenzione reati (art. 3 comma 2 lett. a) e lett. b) del presente regolamento) fa riferimento all' art. 3 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 51/2018;
3. La conservazione dei dati personali per tutte le finalità diverse dall'art. 3 comma 2 del presente regolamento, fa riferimento al GDPR e alla normativa nazionale sulla *privacy*, nonché alle disposizioni contenute nei provvedimenti generale dell'Autorità Garante della *Privacy*;
4. La conservazione di dati personali, informazioni e immagini raccolti mediante il sistema di videosorveglianza ai sensi del comma 3 del presente articolo, è limitata ad un massimo di sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
5. La conservazione dei dati personali,di cui al precedente comma 4,per un periodo di tempo superiore a quello indicato al comma 1, è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa.

ART.13 - INFORMATIVA

1. Il Comune di MEDESANO segnala il trattamento dei dati personali raccolti dagli impianti di videosorveglianza a mezzo di adeguata informativa, che può avvenire anche in forma semplificata, mediante il posizionamento di

cartelli e/o l'impiego di altri mezzi di veicolazione informativa tenuto conto delle specifiche finalità perseguite.

2. Nel caso di informativa resa attraverso adeguata segnaletica permanente, il supporto viene collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, in un formato e posizionamento chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale,
3. Gli interessati di norma devono essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ciò anche nel caso di eventi e in occasione di spettacoli pubblici di natura temporanea.
4. L'informativa non è dovuta nel caso di impiego di telecamere esclusivamente a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati;

ART.14 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

1. La comunicazione dei dati personali raccolti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è ammessa quando è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge,di regolamento. In mancanza, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2-ter del Codice *Privacy* dalla preventiva comunicazione al Garante, fatti salvi i casi di limitazione dell'esercizio dei diritti dell'interessato, come disciplinato dall'art 14 comma 2, d.lgs. n. 51/2018.
2. E'in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alle norme, alle Forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria per finalità di accertamento e di repressione reati, ovvero ai sensi delle finalità dell'art 3, comma 2, lett. a), b) ed e).
3. La conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità, non costituisce comunicazione.

ART.15 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono distrutti.

ART.16 - INFORMAZIONE E ACCESSO DELL'INTERESSATO

1. L'interessato ha diritto di ottenere, dietro presentazione di apposita istanza, la conferma che un trattamento di dati personali è in corso o meno e, se è in corso, l'accesso ai dati e alle informazioni concernenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione.

2. L'interessato, inoltre, ha diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ovvero di opporsi al loro trattamento, di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, nonché qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.
3. Le informazioni sono fornite senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato per un massimo di 90 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità della richiesta e del numero di richieste
4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, viene chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Il rilascio di copie delle registrazioni è assoggettato ad un contributo spese fissato dalla Giunta comunale.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutelaamministrativaegiurisdizionaleprevistedallanormativavigente.
9. Il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

CAPOIII – MISURE DI SICUREZZA

ART.17 - MISURE DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. Pertanto i soggetti manutentori, attuatori e i soggetti terzi tecnicamente incaricati alle operazioni sugli impianti sono nominati responsabili del trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa.
2. Le misure di sicurezza dovranno in particolare modo disciplinare gli accessi logici alle immagini effettuati dai singoli operatori, le operazioni compiute e i riferimenti temporali, di modo che siano registrati in apposito file log non soggetto alla cancellazione.

ART.18 - ACCESSO ALLA CENTRALE RADIO OPERATIVA E SALA SERVER

1. L'accesso alla Centrale Radio Operativa (art. 1 comma 1 lett. p) e alla Sala Server (art. 1 comma 1 lett. q) è consentito solo al Titolare, al Soggetto delegato al trattamento, ai Soggetti autorizzati al trattamento di cui all'art. 8, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.
2. Ogni soggetto che accede ai luoghi di cui al precedente comma è dotato di proprie credenziali riservate di accesso e tutti gli accessi e le operazioni compiute sono registrate per un periodo prestabilito;
3. Eventuali accessi da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 devono essere espressamente autorizzati dal soggetto delegato al trattamento con specifica indicazione circa tempi, modalità e ragioni del medesimo; l'accesso avviene alla presenza dei soggetti autorizzati al trattamento di cui all'art. 8.

ART.19 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E ALLE IMMAGINI

1. L'accesso agli impianti e la visualizzazione delle immagini avviene di norma da postazioni dedicate collocate all'interno della Centrale Radio Operativa della Polizia Locale e delle Centrali Radio Operative delle Forze dell'Ordine interconnesse con il sistema di videosorveglianza comunale di cui all'art. 4.
2. In situazioni contingenti, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, la visualizzazione delle immagini può essere effettuata da postazioni posizionate fuori dalle Centrali Operative di cui al comma 1.
3. L'accesso ai dati del sistema è consentito al soggetto delegato al trattamento e ai soggetti autorizzati al trattamento muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali.
4. La visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è strutturata secondo distinti livelli di profilazione stabiliti con apposito atto del soggetto delegato al trattamento.
5. L'accesso ai dati da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, è consentito esclusivamente su autorizzazione scritta e motivata rilasciata dal soggetto delegato al trattamento di cui all'art.7 recante espressa indicazione dei tempi, modalità e ragioni del medesimo.
6. In caso di necessità per manutenzione e assistenza, il personale appositamente incaricato può accedere al sistema di videoregistrazione e alla visualizzazione delle immagini, in diretta o registrate, esclusivamente per le suddette necessità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza. Le operazioni di manutenzione e assistenza possono essere eseguite solo alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione di cui al comma 3.

CAPOV - COLLABORAZIONI PUBBLICO E PRIVATO

ART.20 - COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO

1. Privati singoli o associati e soggetti terzi possono, previa accordo con il Comune di MEDESANO, partecipare all'estensione e all'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante progetti di acquisto a loro carico di apparecchiature da impiegare per il controllo di spazi ed aree pubbliche anche antistanti gli edifici privati.
2. I progetti devono essere presentati al Comandante della Polizia Locale Bassa Val Taro.
3. I progetti di cui al comma 2 saranno sottoposti alla valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
4. Gli impianti devono essere conformi alle disposizioni in materia di videosorveglianza e pienamente compatibili ed integrabili con il sistema di videosorveglianza del Comune di MEDESANO senza modifiche allo stesso.
5. Gli impianti devono essere forniti chiavi in mano, ovvero installati, collaudati e collegati alla Centrale Radio Operativa del Servizio Intercomunale a cura del soggetto pubblico o privato proponente, previa autorizzazione e verifica di compatibilità con il sistema di videosorveglianza cittadino.
6. La cessione al Comune è realizzata a titolo di piena proprietà con assunzione degli oneri conseguenti, compresa l'alimentazione e la manutenzione.
7. Non è ammesso alcun collegamento diretto o indiretto all'impianto di videosorveglianza da parte del soggetto proponente, né agevolazione per eventuali richieste di visione delle immagini.

ART.21 - ULTERIORI FORME DI COLLABORAZIONE

1. In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati e previa sottoscrizione di un protocollo di gestione, il Comune di MEDESANO potrà attivare ulteriori forme di sistemi integrati di videosorveglianza rispetto a quelli disciplinati negli articoli precedenti, sia con soggetti pubblici che con soggetti privati.
2. L'attivazione dei sistemi integrati di cui al comma 1 è preceduta dall'adozione di specifiche ed ulteriori misure di sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni dettate dal Garante con il provvedimento 08/04/2010.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.22 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA

1. Nelle more della regolamentazione di cui all'art. 4, comma 2, la visione e l'estrazione delle immagini da parte delle Forze di Polizia può essere

realizzata mediante richiesta scritta e successivo ritiro del supporto digitale presso il Comando di Polizia Locale.

2. In luogo della richiesta di cui al comma 1,ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti, le Forze di Polizia possono acquisire direttamente la registrazione delle immagini conservate presso il Comando di Polizia Locale, nel qual caso è redatto apposito processo verbale di acquisizione.

ART.23 - COLLOCAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale che identifica le aree sensibili ai fini della sicurezza urbana e del controllo del territorio, con apposita deliberazione, sentita l'Autorità di Pubblica Sicurezza, e condivise le risultanze periodicamente emergenti dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A tal fine possono essere predisposti documenti programmatici, anche sulla base di indicazioni Interforze.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Giunta Comunale si avvale del supporto del Comandante del Servizio Intercomunale Polizia Locale.

ART.24 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. La realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza, l'implementazione, nonché gli interventi per il mantenimento in efficienza e aggiornamento anche tecnologico degli stessi sono approvati nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, entro le scadenze e con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni.

ART.25 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE, dalla direttiva Europea Polizia, dal Codice *privacy*, dal d.lgs. n. 101/2018, dalla d.lgs. n. 51/2018, dai provvedimenti del Garante per la protezione della *Privacy* in materia di videosorveglianza, nonché da ogni altra disposizione vigente in materia.

ART.26 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.